



PDF Eraser Free

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. **ANDREA DIROMA**
VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 22
TRIESTE

MINISTERO DELL'INTERNO
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO VIA DE GASPERI N. 1
FAX 091527080
PALERMO

QUESTURA DI AGRIGENTO
VIA CRISPI FAX 0922466394 OPPURE AL N. 0922466424 SE TRATTASI DI ART. 75 BIS
92100 AGRIGENTO
AG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORDINANZA DI RIGETTO N° 1029/2022

Procedimento Numero: **2527/2022** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**
Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati

Stato: **RIGETTATC**

Giudice **MONTALBANO MARILIA**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Agrigento 17/10/2022

IL CANCELLIERE



PDF Eraser Free



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Il Giudice di Pace, letto il ricorso trasmesso a mezzo posta in plico raccomandata in data 28.09.2022 e pervenuto in cancelleria il 3.10.2022

da

nato in Tunisia il CUI
, elettivamente domiciliato in Trieste via Giosuè Carducci n.22,
presso lo studio dell'Avv. Andrea Diroma, del foro di Trieste, che lo
rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine del ricorso
introdotto

nei confronti della

QUESTURA DI AGRIGENTO, in persona del Questore pro-tempore,
rilevato che all'udienza 11.10.2022 è comparso il sostituto del difensore di
fiducia del ricorrente;
verificata la regolare evocazione in giudizio delle parti;
considerato che con tale ricorso è stata proposta opposizione avverso il
decreto di respingimento mediante accompagnamento alla frontiera Prot. n.
3153-48 emesso in data 8.08.2022 dal Questore di Agrigento e notificato in
pari data, con il quale è stato disposto il respingimento dello straniero;
ritenuto che nessuna pronuncia può essere emessa da questo Giudice in ordine
ai motivi di doglianza proposti dal ricorrente riguardo agli asseriti profili di
illegittimità del decreto di trattenimento, posto che essendo questo un

PDF Eraser Free

provvedimento che incide sulla libertà personale, è ricorribile per cassazione.

L'oggetto dell'indagine sarà, pertanto, circoscritto alla sola verifica della legittimità del provvedimento di respingimento;

- rilevato peraltro che il Giudice non può esercitare alcun sindacato sulla effettività delle ragioni che inducono l'Amministrazione a disporre il respingimento o l'espulsione trattandosi di modalità di organizzazione del servizio sottratte al controllo del G.O;

ritenuto che non può dedursi l'illegittimità del provvedimento opposto per essere stato emesso in violazione degli artt. 10 comma 2 lettera a e 13 comma 2 del D.Lgs. 286/1998, dal momento che sul punto preme rilevare che la materia è stata oggetto di intervento legislativo che ha previsto che, in attesa dell'identificazione del migrante e del primo contatto con l'autorità amministrativa chiamata a valutarne lo status in vista dell'espulsione o del respingimento, lo straniero venga posto nei punti di crisi di cui all'art.10-ter del D.lgs. n.286/1998 (introdotto dall'art.17 comma 1, D.L. 17 febbraio 2017 n.13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 aprile 2017 n.46). Detta norma dispone che "lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al Decreto-Legge 30 ottobre 1995 n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995 n.563, e delle strutture di cui all'art.9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli artt. 9 e

PDF Eraser Free

14 del regolamento UE n.603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”;

rilevato che il comma 2 del sopramenzionato articolo prevede che le medesime operazioni vengano poste in essere “anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale”. L'art.3 comma 1 del D.L. 113/2018 convertito con L. 132/18 ha disposto che “all'art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.142, siano apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: <3- bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni in appositi locali presso le strutture di cui all'art.10 ter, comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, per la determinazione o la verifica dell'identità o la cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni>”;

considerato che lo straniero prima dell'adozione del provvedimento “c.d. di respingimento differito” con accompagnamento alla frontiera e prima di essere trattenuto nei centri di rimpatrio, può essere quindi mantenuto nei punti di crisi per un periodo non superiore a trenta giorni e che nella specie, detto termine non risulta superato essendo stato emesso il provvedimento impugnato (8.08.2022) dopo appena tre giorni dal rintraccio (5.08.2022);

PDF Eraser Free

rilevato che parimenti risulta priva di pregio l'eccezione di illegittimità del provvedimento opposto per insussistenza dei presupposti di legge per procedere al respingimento, nonché ancora sotto il profilo della manifesta ingiustizia che ricorre solo ove l'attività amministrativa posta in essere sia di carattere discrezionale e non già, come nella specie, di carattere vincolato;

considerato che parimenti non si ritiene sussistente il giustificato motivo di ostacolo al rimpatrio, poiché il ricorrente non ha precisato alcun pericolo attuale e reale per la sua persona, limitandosi a indicare pericoli generici e potenziali, né ha dimostrato, se non con mere asserzioni, di appartenere ad una specifica categoria tale da sottoporlo – in caso di eventuale rimpatrio nello stato di provenienza – al rischio di persecuzioni o trattamenti non umanitari, per i motivi di cui all'art.19 comma primo del Decreto Legislativo n.286/98;

ritenuto che dalle informazioni su Paesi di origine dei migranti, messe a disposizione in particolare dall'UNHCR, si può rilevare che la Tunisia non è più una terra di violenze indiscriminate e diffuse;

rilevato che con riferimento ad eventuali possibilità per lo straniero di sanare la situazione o ad eventuali fatti che potessero giustificare la violazione accertata, deve essere comunque il ricorrente a fornire la prova e non l'autorità procedente nel giudizio di opposizione a cercare eventuali elementi giustificativi;

- ritenuto che le condizioni per la permanenza nel territorio dello Stato per motivi umanitari sono regolate dall'art.18 del T.U. sull'immigrazione, di competenza del Questore che può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno in presenza di determinate condizioni e che pertanto esula dai poteri giurisdizionali di questo decidente inerenti esclusivamente il sindacato circa i vizi di legittimità del decreto di respingimento;

PDF Eraser Free

rilevato che il giudizio ai sensi dell'art.13 comma ottavo, nono e decimo del D.Lvo n.286/98 ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano il respingimento dello straniero dal territorio dello Stato in riferimento ad ipotesi tassativamente previste, e quindi resta escluso che il Giudice in sede di opposizione possa o debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l'esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento quali ad esempio quelli attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale (Cass. 6.06.2003 n.9088);

rilevato che parimenti non giova dedurre la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, posto che dall'esame della documentazione in atti emerge che la posizione del ricorrente è stata attentamente vagliata dalla Pubblica Amministrazione, e nei suoi confronti sono stati eseguiti tutti gli accertamenti volti a verificare la sua identità e nazionalità, nonché risulta che al momento della sua preidentificazione, debitamente informato sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, ha dichiarato e sottoscritto al personale di Polizia e alla presenza del mediatore linguistico di non volerla richiedere;

considerato che la circostanza lamentata dal ricorrente di avere formalizzato la richiesta di protezione internazionale, non ha rilevanza non risultando dalla documentazione versata in atti che il predetto personalmente o per il tramite del proprio legale abbia formalizzato e trasmesso agli uffici competenti la relativa richiesta al fine di poter usufruire della normativa soprarichiamata;

considerato che con riferimento ad eventuali possibilità per lo straniero di sanare la situazione o ad eventuali fatti che potessero giustificare la

PDF Eraser Free

violazione accertata, deve essere comunque lo straniero a fornire la prova e non l'autorità procedente a cercare eventuali elementi giustificativi;

-ritenuto che alla luce di quanto esposto, il decreto di respingimento impugnato è da ritenersi legittimamente adottato;

- che ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento, nella persona dell'Avv. Marilia Montalbano, visto l'art.13 del D.lgs. n.286/1998 e successive modifiche;

- rigetta il ricorso proposto da] _____ nato in Tunisia il _____;


- dichiara le spese di lite compensate.

Si comunichi.

Agrigento, li, 12 ottobre 2022

Il Giudice di Pace

Avv. Marilia Montalbano



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITO 14/10/2022
In data
Il Direttore
D.ssa Maria Assunta Gentile

